

**COLLEGIO DI NAPOLI**

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 15/09/2020

**FATTO**

I ricorrenti riferiscono di essere eredi degli intestatari di due buoni fruttiferi – entrambi emessi in data 9.12.1986 del valore di due milioni di lire – su cui risultano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore con la dicitura “serie P” e l’altro, sul retro, recante la misura dei tassi suddivisi per scaglioni dal 1° al 20° anno successivo all’emissione, sovrapposto alla griglia originaria dei rendimenti, riferiti alla serie “Q/P”; mentre non risulta alcuna modifica dei rendimenti da riconoscere per il periodo successivo (dal 21° al 30° anno successivo all’emissione): *“ulteriori lire 516.300 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 Dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione”*. Gli istanti rappresentano, altresì, che in sede di rimborso hanno riscosso un importo minore rispetto a quello spettante – in applicazione delle condizioni economiche riportate sul titolo – per una differenza di euro 8.987,84. I ricorrenti precisano inoltre che, secondo l’art. 173 del D.P.R. n. 156/1973 *“gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni”* e soltanto in caso di tassi modificativi dopo l’emissione la tabella riportata a tergo degli stessi *“è integrata con quella messa a disposizione dei titolari presso gli uffici”*, mentre il buono in esame – emesso dopo l’entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986 – non presenta le variazioni riferite al periodo dal 21° al 30° anno successivo all’emissione; richiamano l’orientamento dell’Arbitro e della giurisprudenza di merito per il calcolo dei rendimenti riferiti a tale periodo – in linea con i principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 13979/2007 – che è nel senso di tutelare il legittimo affidamento dei sottoscrittori sulla validità delle condizioni economiche risultanti dal titolo.



Insoddisfatti dell'interlocuzione avviata a mezzo reclamo, gli istanti adiscono l'Arbitro con due distinti ricorsi, al quale chiedono che riconosca e dichiari l'obbligo dell'intermediario convenuto al rimborso dei due titoli in base alle condizioni di rendimento riportate a tergo dello stesso per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, oltre le spese ed i compensi di procedura.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario, richiamata la normativa di riferimento, afferma che: 1) il buono fruttifero in contestazione appartiene a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986. Tale titolo è stato emesso utilizzando il modulo della precedente serie "P" su cui "sono stati apposti il timbro "Q/P" e quello delle relative condizioni"; 2) la tabella allegata al decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso e prevede, in particolare, un interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e un interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%); 3) il rendimento della serie è strutturato, prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno; 4) il decreto, definendo i saggi di interesse della nuova serie istituita, ha disposto che gli Uffici, nelle more di ricevere dal Poligrafico dello Stato i nuovi moduli, fossero tenuti a rilasciare il buono della nuova serie utilizzando i moduli già in loro possesso della precedente serie "P" (moduli che, naturalmente, riportavano i tassi di interesse di detta serie "P"), provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro i timbri in coerenza con quanto previsto dal decreto stesso (art. 4 e art. 5 del decreto); 5) il decreto prevedeva, in particolare, che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente la indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche dell'importo da corrisondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione); 6) l'uso dei moduli della precedente serie "P" rifletteva le esigenze finanziarie del Paese: nelle premesse del decreto si legge "ritenuta l'urgenza di provvedere alla modificazione di alcuni tassi di interesse"; se si fosse attesa la stampa da parte del Poligrafico e la messa a disposizione presso gli uffici dei nuovi moduli, si sarebbe generato un danno alle casse dello Stato per ogni giorno di ritardo nell'emissione dei buoni della nuova serie "Q".

Con riferimento alla contestazione del ricorrente, dunque, l'intermediario osserva che: a) il buono in esame è stato rilasciato utilizzando il modulo della precedente serie su cui sono stati apposti due timbri, uno sul fronte del titolo che reca in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza, senza alcuna possibilità di fraintendimento, di dubbio o di affidamento incolpevole da parte delle risparmiatrici, l'altro sul retro dei titoli, in modo altrettanto chiaro ed univoco recante i nuovi tassi degli interessi applicati, corrispondenti alla serie in emissione relativa al buono rilasciato alle clienti, nel quale è ribadita – senza, dunque, possibilità alcuna di affidamento incolpevole da parte del risparmiatore – l'appartenenza del buono alla serie "Q/P"; b) alla presentazione per il rimborso ha riconosciuto al titolare del buono esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M. sopra riportato ed indicato nelle tabelle allegate al detto D.M.; c) la assoluta correttezza di tale comportamento ... è stata riconosciuta in moltissime occasioni dai giudici di merito nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze con la recente nota del 15.2.2018 prot. N. DT 12768, che peraltro ha ritenuto che l'adesione alla diversa tesi porterebbe al risultato "aberrante" per cui su uno stesso buono gli interessi possano "venir calcolati con riferimento a due serie diverse", del tutto denegandola; d) secondo il costante orientamento della Suprema Corte (Cass. SS. UU. n. 3963/19, Cass. SS. UU. n.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

13979/2007, Cass. n. 27809/2005), il buono postale fruttiferi non è titoli di credito, ma titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c., sicché la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 13.6.1986 ha assolto pienamente alla funzione di conoscenza e trasparenza, non essendo oltretutto in vigore all'epoca dei fatti la normativa della trasparenza né bancaria né finanziaria (così Cass. SS.UU. n. 3963/2019; Tribunale di Milano n. 10105 del 7.11.2019); e) va ricondotta nel giusto alveo la portata della sentenza n. 13979/2007 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, in quanto avente ad oggetto una fattispecie diversa da quella sottoposta all'esame dell'ABF con l'odierno ricorso, essendo state le SS.UU. chiamate a pronunciarsi con riguardo alla diversa ipotesi in cui all'investitore era stato consegnato un buono postale fruttifero appartenente ad una serie non più valida, senza però che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso; ipotesi, questa, di discrepanza fra le prescrizioni ministeriali previgenti e le indicazioni riportate sul buono, che le SS.UU. hanno risolto riconoscendo la prevalenza alle seconde sulle prime.

L'intermediario, a conforto delle proprie osservazioni, ha depositato, tra l'altro, numerose sentenze, compresa la sentenza n. 26/2020 della Corte Costituzionale.

I ricorrenti depositano repliche alle controdeduzioni dell'intermediario, ove ribadiscono che sul titolo in esame non risultano sovrascritture riferite al decennio dal 21° al 30° anno successivo all'emissione e secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito (tra cui la sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 438/20 e la pronuncia del Collegio di Napoli n. 9737/20 allegate alle repliche) devono essere applicate per tale periodo le condizioni economiche risultanti dalla stampigliatura originaria.

## DIRITTO

Il Collegio ritiene anzitutto di poter disporre la riunione dei ricorsi, stante il rapporto di connessione soggettiva ed oggettiva sussistente tra gli stessi; ed anzi, è altresì possibile, in questo caso, una loro trattazione congiunta, attesa la coincidente problematica giuridica sottesa ai due ricorsi.

La controversia verte sull'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di due buoni fruttiferi, appartenenti alle serie "Q/P", entrambi emessi il 9.12.1986 e, dunque, successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986, per il valore nominale di lire cinquecentomila.

I ricorrenti hanno depositato copia del buono in contestazione, che risulta cointestato con clausola di pari facoltà di rimborso tra due soggetti dei quali i ricorrenti affermato di essere eredi.

L'intermediario convenuto non ha contestato la legittimazione attiva dei ricorrenti né in sede di controdeduzioni, né in fase di riscossione del buono, avendo invero disposto il pagamento in favore degli odierni ricorrenti (cfr. tergo del buono e ricevuta di rimborso dello stesso versata in atti).

Ciò posto, parte attrice contesta l'importo riconosciuto dall'intermediario in sede di rimborso dei due titoli e ritiene di aver diritto ad una differenza, che quantifica in euro 8.987,84 per ciascuno di essi, derivante dall'erroneo conteggio dei rendimenti relativi al periodo compreso tra il 21° anno ed il 30° anno successivo a quello di emissione.

I titoli in esame appartengono alla tipologia di buoni per i quali sono stati utilizzati i moduli cartacei della "serie P" e sui quali è stato apposto il timbro recante la dicitura "SERIE Q/P", ai sensi dell'art. 5 del D.M. del giugno 1986: *"...Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno*



sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

I buoni presentano sulla parte anteriore un timbro con la dicitura "Serie Q/P" mentre sulla parte posteriore risulta apposto un altro timbro recante i tassi di interesse fino al 20° anno; non si rinvengono, invece, sovrascritture relativamente alla disciplina dei tassi di interesse con riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Il Collegio deve rammentare che i titoli per cui è causa si configurano come documenti di legittimazione, in riferimento ai quali non possono trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito, come dimostrato dalla prevalenza, sul suo tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e successive modificazioni. In tal senso si è espressa la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16.12.2005, n. 27809), la quale ha espressamente statuito che *"i buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)"*.

Ne consegue la possibilità di eterointegrazione del contratto in base allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione dei titoli. Tale regime prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro del Tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, non solo avessero effetto per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese anche ai buoni emessi in precedenza; questi ultimi si dovevano considerare rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da ultimo ribadito nella sua più autorevole composizione (Cass., SS.UU., 11.2.2019, n. 3962), condiviso dall'orientamento ormai consolidato dell'Arbitro (v., fra le tante, ABF Napoli, nn. 4885/2015, 1282/2015, 2123/2014; ABF Milano, n. 206/2014; ABF Roma, n. 5723/2013), deve dunque convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni fruttiferi possa subire variazioni nel corso del rapporto per effetto della sopravvenienza di atti normativi (nella specie, decreti ministeriali) volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsti, provvedendo in tal modo ad un'integrazione extratestuale del rapporto.

Giova tuttavia puntualizzare che, da ultimo, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 6142/2020) ha chiarito che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 3962/2019), *"lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione... Nulla ha ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato – in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo"*; ha così confermato l'orientamento consolidato di questo Arbitro (tre le tante, ABF Napoli, n. 6142/2018; ABF Torino, nn. 2571/2018 e 4868/2017; ABF Roma, n. 8791/2017) secondo cui, per quanto concerne il periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale, ossia dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione del buono attualmente scaduto, mancando, nella timbratura sovrapposta dall'ufficio, un'indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno, e non risultando quindi modificata l'originaria dicitura, riconosce il diritto del ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del buono fruttifero scaduto della serie in questione.



Respingendo l'eccezione dell'intermediario, osserva inoltre il Collegio di coordinamento (n. 6142/2020) che, qui, *“non si tratta di stabilire se le disposizioni ministeriali di cui è fatta menzione nell'art. 173 del Codice Postale “siano idonee a incidere sull'oggetto di un contratto stipulato successivamente alla loro emanazione”, bensì di accertare la misura dei rendimenti da applicare ad un BFP della serie Q/P che, in virtù della patente inosservanza da parte dell'intermediario di quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 (“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”), continui a riportare sul retro, per il periodo dal 21° al 30° anno, i rendimenti previsti per la precedente serie P, giacché la tabella di rimborso riportante i tassi applicati alla serie Q, di cui al timbro che compare sul retro, si arresta al 20° anno”.*

Va anche ricordato che, già in una precedente occasione, il Collegio di Coordinamento (n. 5674 dell'8.11.2013) aveva osservato che: *“con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, “ il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli ... si forma ... sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti”*”. Ed invero, *“se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere “che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono”*” (cfr., ancora, Cass., SS. UU., 15.6.2007, n. 13979). Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato. In tal caso, alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso.

In considerazione delle ragioni che precedono, in accoglimento del ricorso, il Collegio accerta dunque il diritto dei ricorrenti ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro dei due buoni fruttiferi scaduti per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione dei documenti, oltre interessi dalla data del reclamo.

Merita accoglimento anche la richiesta dei ricorrenti del rimborso delle spese legali: è, infatti, orientamento di questo Collegio (cfr. ABF Napoli, 3498/2012) che, là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell'intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest'ultimo possa e debba prendersi in considerazione quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente, che questo Collegio determina equitativamente in euro 200,00.

P.Q.M.

**Previa riunione dei ricorsi, in parziale accoglimento dei ricorsi, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione; dispone altresì il ristoro delle spese di assistenza difensiva equitativamente determinate nella misura di € 200,00.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 40,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione dei ricorsi.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO